



3003 Berna, 2 agosto 2006

Istruzioni

concernenti l'installazione, il collaudo e la riparazione di odocronografi, registratori di fine percorso nonché dispositivi di limitazione della velocità

secondo l'articolo 220 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), emaniamo le seguenti

Istruzioni:

- 1 Immatricolazione di veicoli equipaggiati o modificati con odocronografi, registratori di fine percorso o dispositivi di limitazione della velocità**
 - 1.1 Secondo il cifra 3 delle presenti istruzioni, occorre presentare un certificato di perizia steso da un'officina di montaggio riconosciuta, in occasione della prima immatricolazione dei veicoli muniti di odocronografo, registratore di fine percorso o dispositivo di limitazione della velocità o dei veicoli già in circolazione e muniti successivamente di tali strumenti.
 - 1.2 Il certificato di perizia deve confermare l'installazione e la funzione regolari nonché la presenza delle piombature prescritte. Il certificato di perizia non deve essere stato steso più di tre mesi prima. Per quanto riguarda gli odocronografi secondo l'ordinanza n. 3821/85/CEE, il certificato di perizia deve inoltre confermare il rispetto delle disposizioni dell'allegato I¹ capoverso III lettera f punto 3 e dell'allegato IB² capoverso III punti 2 e 3 dell'ordinanza concernente il margine d'errore durante il funzionamento.
 - 1.3 Nel caso di odocronografi in base al regolamento n. 3821/85/CEE, deve essere montata una targhetta secondo le disposizioni dell'allegato I capitolo V punto 3 e dell'allegato IB capitolo V punto 2 dell'ordinanza. I veicoli equipaggiati con dispositivi di limitazione della velocità secondo l'allegato I punto 7.2.3 della direttiva n. 92/24/CEE, devono indicare nella cabina del conducente, su un pannello ben visibile, la velocità regolata.
 - 1.4 I dispositivi di limitazione della velocità vanno iscritti nella licenza di circolazione (cifra 191 della direttiva asa n. 6), salvo se sono registrati nell'approvazione del tipo o l'installazione avviene volontariamente e non si ricorre ad agevolazioni tecniche.

¹ **Allegato I** del regolamento n. 3821/85/CEE sancisce i requisiti per l'odocronografo Ue **analogico**

² **Allegato IB** del regolamento n. 3821/85/CEE sancisce i requisiti per l'odocronografo **digitale**

2. Esame successivo di odocronografi, registratori di fine percorso e dispositivi di limitazione della velocità

- 2.1 Occorre esaminare successivamente l'odocronografo, il registratore di fine percorso nonché il dispositivo di limitazione della velocità, quando,
- uno strumento è riparato;
 - uno strumento è sostituito, salvo se un'officina di montaggio installi per un breve periodo, ma per una durata non superiore ai 14 giorni, uno strumento di ricambio;
 - i lavori eseguiti su un veicolo (ad es. al cambio o all'asse di trazione nonché modificazione della dimensione degli pneumatici) compromettono la precisione delle iscrizioni dell'odocronografo o del registratore di fine percorso (art. 102 cpv. 3 OETV);
 - i lavori eseguiti su un veicolo (ad es. al dispositivo di misurazione del carburante, al cambio o all'asse di trazione nonché modificazione della dimensione degli pneumatici) influiscono sulla velocità regolata del dispositivo di limitazione della velocità (art. 102 cpv. 3 OETV);
 - sono effettuate modificazioni d'ordine tecnico (ad es. trasformazione degli strumenti) all'odocronografo o al registratore di fine percorso, rispettivamente al dispositivo di limitazione della velocità;
 - l'odocronografo secondo l'allegato IB del regolamento n. 3821/85/CEE,
 - se lo scarto sul tempo universale coordinato (UTC) supera i 20 minuti oppure,
 - se la targa di controllo cambia, salvo nel caso di veicoli di riserva secondo l'articolo 9 dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV), utilizzati esclusivamente nel traffico interno per al massimo 30 giorni.
- 2.2 Non è richiesto un esame successivo dei dispositivi di limitazione della velocità che non risultano né nell'approvazione del tipo né nella licenza di circolazione (cfr. cifra 1.4).
- 2.3 L'esame successivo degli odocronografi, dei registratori di fine percorso e dei dispositivi di limitazione della velocità installati nel veicolo è effettuato da un'officina di montaggio riconosciuta. L'esame degli odocronografi secondo l'ordinanza n. 3821/85/CEE è disciplinato dall'allegato I capitolo VI e dall'allegato IB capitolo VI di tale ordinanza; l'esame degli altri odocronografi e registratori di fine percorso nonché dei dispositivi di limitazione della velocità, invece, avviene in base alle indicazioni del costruttore.
- 2.4 Con la stesura del certificato di perizia, secondo il cifra 3 delle presenti istruzioni, l'officina di montaggio conferma l'esecuzione dell'esame successivo degli strumenti di cui è provvisto il relativo veicolo. Copia del certificato di perizia e dischetto d'esame vanno conservati presso l'officina di montaggio fino al prossimo esame, ma per 5 anni al massimo, e messi a disposizione dell'autorità d'immatricolazione.
- 2.5 In occasione dell'esame successivo dei veicoli, l'officina di montaggio riconosciuta deve consegnare all'autorità d'immatricolazione un certificato di perizia. Tale certificato non dev'essere stato steso più di 24 mesi prima. Per gli odocronografi che rispondono al regolamento n. 3821/85/CEE, occorre fornire la prova che sia stato rispettato il margine d'errore durante il funzionamento. Tale prova può essere apporata mediante registrazione pertinente nel certificato di perizia o presentazione di un certificato di perizia suppletivo, steso non più di 72 mesi prima e con la relativa registrazione.

La funzione regolare e la presenza delle piombature necessarie possono essere controllate in occasione dell'esame successivo dei veicoli.

3. Certificato di perizia

Il certificato di perizia per odocronografi, registratori di fine percorso e dispositivi di limitazione della velocità deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- marca, tipo, numero di telaio e chilometraggio del relativo veicolo;
- marca, tipo e numero di strumento dell'odocronografo, del registratore di fine percorso o del dispositivo di limitazione della velocità;
- velocità regolata, se è stato installato un dispositivo di limitazione della velocità;
- numero di giri rispetto a un determinato percorso, costante dell'odocronografo, marca e dimensioni degli pneumatici nonché la circonferenza delle ruote;
- conferma dell'installazione regolare, del collaudo di funzione e della presenza della piombatura necessaria nonché degli odocronografi secondo l'allegato I del regolamento n. 3821/85/CEE – se richiesta secondo il cifra 2.5 –, inoltre la conferma del rispetto del margine d'errore durante il funzionamento;
- quantità delle piombature e luogo d'applicazione delle stesse;
- indirizzo dell'officina di montaggio e sigillo di piombo;
- luogo, data dell'esame e firma di una persona legittimata.

4. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore con effetto immediato.

5. Abrogazione delle attuali istruzioni

Le Istruzioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 24 agosto 1995 concernenti il riconoscimento delle officine di montaggio, l'installazione, il collaudo e la riparazione di odocronografi, registratori di fine percorso nonché dispositivi di limitazione della velocità sono abrogate.

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia, delle comunicazioni DATEC



Moritz Leuenberger